

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015

Procura a margine o in calce - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Esclusione - Conseguenze - Nomina di nuovo difensore - Rilascio di procura su atto redatto dal nuovo difensore - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015